

COMUNE DI FONTANELLE (TREVISO)

Deliberazione di G.C. n. 67 del 24 ottobre 2006

Strada privata laterale di via Roma (Borgo Cattai) - Fonta-nelle. Classificazione strada vicinale.

La Giunta Comunale

Premesso che:

l'art. 8 della Legge 12 febbraio 1958, n° 126, abrogando le precedenti norme, definiva strade vicinali quelle non iscritte alle categorie delle strade statali, provinciali e comunali, soggette a pubblico transito;

l'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, nel ri-definire e classificare le strade, non prevede un'autonoma categoria per le strade vicinali, come nel precedente ordinamento;

l'art. 2, comma 6 lettera D (ultimo periodo) del D.Lgs 285/92 testualmente recita "*Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali*";

Premesso inoltre che:

l'art. 2, comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 "Rego-lamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" statuisce che la classificazione amministra-tiva delle strade comunali, esistenti e di nuova costru-zione, è effettuata dagli organi regionali competenti;

l'art. 94, comma 2 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n° 11 testualmente recita: "Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e de-classificazione amministrativa della rete viaria di ri-spettiva competenza";

Ricordato che, in merito, la giurisprudenza afferma che una strada può rientrare nella categoria delle vie vicinali pub-bliche quando sussistano:

il passaggio esercitato da una collettività di persone qua-lificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;

la concreta idoneità della strada, anche per il collegamen-to con la via pubblica, a soddisfare esigenze di generale interesse;

un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubbli-co che possa identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile;

Ravvisata la necessità di classificare come strada vicinale, per uso ciclo-pedonale, il tronco stradale che collega via Roma con Via dei Carabinieri, già peraltro utilizzata dai re-sidenti come strada a viabilità ordinaria (veicoli in gene-re);

Accertato:

che il tratto stradale in argomento, già utilizzato da tran-sito ordinario, sarebbe individuato anche come percor-so ciclopedonale utilizzato da coloro i quali, per prati-cità e maggiore sicurezza, intendono transitare da Via Roma a Via dei Carabinieri e viceversa, evitando un tratto di Via Bosco Fontanelle;

che la suddetta strada è collegata a via Roma, importante arteria di rilevanza regionale, ed è idonea a soddisfare esigenze di generale interesse, dato che è utilizzata sia dai residenti frontisti, sia da chi deve transitare per via Bosco Fontanelle;

che, nonostante Via dei Carabinieri sia una strada di recen-te realizzazione, l'uso pubblico si protrae da parec-chio tempo, tanto che la data della sua insorgenza non è testimoniata;

Tenuto conto che la strada è identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ravvisata l'esistenza, di fatto e di diritto, dei requisiti per classificare la strada in argomento come strada vicinale;

Dato atto che con la suddetta classificazione il Comune di Fontanelle acquisirà tutte le prerogative che le vigenti norme dispongono per l'uso pubblico dei beni;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

di classificare come strada vicinale la strada laterale che collega via Roma (transito veicolare) con Via dei Carabinieri (solo transito ciclopeditone), così come identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di ribadire che il transito in uscita/entrata, nel tratto compreso tra la laterale di via Roma e Via dei Carabinieri, è di natura esclusivamente ciclopeditone, così come ipotizzato dal piano di lottizzazione/opere di urbanizzazione nell'intera area in corso di acquisizione al patrimonio comunale;

di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" il provvedimento di classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.;

di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP. i conseguenti provvedimenti di competenza.